



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2023, proposto da

Jindal Saw Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sidra S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Milazzo ed Enrico Canzonieri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando, del disciplinare e del capitolato della procedura CIG 97787152E6 (docc. 1, 2 e 3), avente ad oggetto “*Risanamento e completamento della rete di trasporto primaria e interventi sui serbatoi esistenti forniture di tubazioni in ghisa sferoidale e pezzi speciali per la realizzazione del II e III stralcio funzionale*”, nella parte in cui dispongono l'esclusione automatica delle offerte contenenti una parte

dei prodotti originari di paesi terzi superiore al 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta;

- di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sidra S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, impregiudicato l'approfondimento riservato al merito circa la compatibilità della normativa nazionale con i principi eurounitari in materia di contratti pubblici, all'esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non appare sorretto da un *fumus* tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione, avuto riguardo, in particolare, al tenore della disposizione di cui all'art. 137, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, che prevede la facoltà di esclusione delle offerte in capo all'amministrazione con obbligo di motivazione esclusivamente per l'ipotesi di mancato respingimento dell'offerta.

Ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti risulti essere preminente quello della pubblica amministrazione a proseguire con la procedura di gara, al fine di non incorrere nel rischio di perdere il finanziamento per la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

Ad ogni buon conto, in ragione del rito cui è soggetta la controversia, l'udienza pubblica per la decisione della causa deve essere fissata per la data del 13 settembre 2023, di talché può ritenersi che non sussista comunque la qualificata urgenza e

gravità indispensabile per la concessione della invocata tutela cautelare.

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza cautelare, compensando le spese di fase in ragione degli specifici profili della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza): 1) rigetta l'istanza cautelare; 2) fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 13 settembre 2023; 3) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Profili, Presidente FF

Valeria Ventura, Referendario, Estensore

Francesco Fichera, Referendario

L'ESTENSORE

Valeria Ventura

IL PRESIDENTE

Daniele Profili

IL SEGRETARIO